

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis

IL GIUDICE

**-sul ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. depositato il 13/6/18;
ha pronunciato la seguente**

ORDINANZA

-constatato che il ricorrente chiede la cancellazione del nominativo di CLIENTE quale debitore insolvente in relazione alla iscrizione della convenuta BANCA di cui al presente ricorso, dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o altre banche dati del sistema c.d. "Eurisc";

-ritenuto pertanto che l'istanza cautelare, come anche la domanda di merito correlata, sia soggetta alla disciplina dell'art. 152 Codice in materia di protezione dei dati personali;

-ritenuto che le regole processuali ora in vigore (art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), pur abrogando il previgente strumento cautelare tipico di contenuto libero, non modificano l'originario criterio di competenza territoriale, in quanto il co. 2 del citato art. 10 stabilisce esser competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

-ritenuto pertanto che non v'è competenza territoriale del Tribunale adito, non essendo individuata una banca dati del cui trattamento è titolare un soggetto con sede nel circondario ed essendo comunque indubbio che la parte resistente non sia titolare del trattamento dei dati;

-considerato del resto che il rischio del pregiudizio appare allo stato imputabile al ricorrente, non essendo dedotto il pagamento del debito il cui difetto è all'origine del passaggio del credito in "sofferenza";

-ritenuto che le spese vadano compensate, tenuto conto dell'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sia quanto alla competenza, sia in merito al nesso tra l'omissione della previa comunicazione di inadempimento e il pregiudizio lamentato dal debitore tuttora inadempiente;

RIGETTA

il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

L'Aquila, 18 luglio 2018

Il Giudice
dott. Roberto Ferrari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*